Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 aprile 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente approvazione ed esecutorietà della Convenzione per la concessione alla Radio Audizioni Italia società per azioni del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 5 aprile 1952, all'articolo unico, linea 8ª, ove è detto: « televisione su filo » ecc., si deve leggere: « telediffusione su filo » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 221.

Istituzione nel comune di San Nazzaro Calvi di un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione di San Nazzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 novembre 1922, n. 1762, col quale venne istituito in Calvi, frazione del comune di San Nazzaro Calvi, un distinto ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 1949, n. 424, con il quale la sede comunale di San Nazzaro Calvi venne trasferita nella frazione Calvi;

Vista la deliberazione in data 16 dicembre 1949 del Consiglio comunale di San Nazzaro Calvi, con la quale si chiede che sia istituito un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione San Nazzaro e con giurisdizione sul territorio della frazione stessa e su quello delle frazioni Montefalcone, Casalfesto, Audisola e case sparse intorno a San Nazzaro fino al torrente Gianguarriello Mele e al confine con Montefusco e Sant'Angelo a Cancelli:

Visti i pareri favorevoli del presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728:

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' istituito nel comune di San Nazzaro Calvi un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione San Nazzaro e con giurisdizione sul territorio della frazione stessa e su quello delle frazioni Montefalcone, Casalfesto, Audisola e case sparse intorno a San Nazzaro fino al torrente Gianguarriello Mele e al confine con Montefusco e Sant'Angelo a Cancelli.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 222.

Approvazione dell'atto-capitolato per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di cinque linee filoviarie urbane in Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 12 gennaio 1952, stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti e quelli del Comune e delle Aziende municipalizzate di Modena per la concessione al detto Comune e per esso alle Aziende municipalizzate dell'impianto e dell'esercizio di cinque linee filoviarie urbane in Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 223.

Autorizzazione all'emissione di un francobollo celebrativo della XXVI Biennale internazionale d'arte di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo celebrativo della XXVI Biennale d'arte di Venezia;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della XXVI Biennale internazionale d'arte di Venezia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1952, n. 224.

Immissione alla vendita al pubblico della sigaretta di produzione nazionale denominata « Virginia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° aprile 1952 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto:

sigaretta « Virginia » a L. 13.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1952, n. 225.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Alghero della Compagnia di Gesù, con sede nel comune di Alghero (Sassari).

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Alghero della Compagnia di Gesù, con sede nel comune di Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 14. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1952, n. 226.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Anna, in Champoluc di Ayas (Aosta).

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aosta in data 26 luglio 1946, integrato con postilla 26 aprile 1951, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Anna, in Champoluc di Ayas (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 10. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1952, n. 227.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Donato a Vallerano e dei SS. Giusto e Clemente a Casciano di Vescovado, entrambe in comune di Murlo (Siena).

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 15 giugno 1951, col quale è stata disposta l'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Donato a Vallerano e dei SS. Giusto e Clemente a Casciano di Vescovado, entrambe in comune di Murlo (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 11. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1952, n. 228.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Martino a Montelabreve e dei SS. Lorenzo e Stefano a Castellacciola, località del comune di Badia Tedalda (Arezzo).

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sansepolcro in data 30 ottobre 1950, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Martino a Montelabreve e dei SS. Lorenzo e Stefano a Castellacciola, località del comune di Badia Tedalda (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 12. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 229.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Giuseppe e Giuliana Ronzoni » con sede nel comune di Besozzo (Varese).

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Giuseppe e Giuliana Ronzoni » con sede nel comune di Besozzo (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 17. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1951.

Misura della restituzione diritti per i manufatti di cotone importati nel secondo semestre dell'anno 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
INTERIM PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;
Visto il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1289;
Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1109;
Visto il proprio decreto 5 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1951, registro Finanze n. 23, foglio n. 293;

Decreta:

La restituzione del dazio di confine, del diritto di licenza e dell'imposta generale sull'entrata, corrisposti sul cotone greggio e su quello rigenerato impiegati nella fabbricazione dei prodotti ammessi, quando si esportano, a godere di tale beneficio, ed esportati dal 1° luglio 1951 fino a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, è stata stabilita nella seguente misura:

	Restituzione per ogni quintale di cotone greggio e di cotone rigenerato contenuti nei prodotti esportati		
	per dazio d'importazione (ad valorem) L.	per I. G. E. L.	in totale L.
a) Cotone greggio:			
1) Ovatte e cardati di cotone	4.697	2.501	7.198
2) Cotone idrofilo	5.107	2.720	7.827
3) Filati di cotone	5.107	2.720	7.827
4) Tessuti di cotone	5.139	2.737	7.876

	per dazio d'importazione (specifico) L.	per diritto di licenza L.	per I. G. E. L.	in totale L.
b) Cotone rigenerato:				
1) Ovatte e cardati di cotone	160	927	311	1.398
2) Cotone idrofilo . . .	174	1.008	338	1.520
3) Filati di cotone	174	1.008	338	1.520
4) Tessuti di cotone	175	1.014	340	1.529

La restituzione dei diritti corrisposti sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione di prodotti dell'industria italiana della gomma e nel rivestimento di cavi e di conduttori elettrici, si effettua nella misura stabilita nel presente decreto per il cotone greggio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1951

Il Ministro per le finanze ad interim per il tesoro
VANONI

Il Ministro per il bilancio
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1952
Registro Finanze n. 8, foglio n. 297

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1952.

Approvazione della deliberazione adottata dal commissario dell'Istituto di medicina sociale concernente l'estensione al personale dell'Istituto medesimo dei miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con la legge 12 aprile 1949, n. 149.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione, con effetto dal 1° novembre 1948, del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto, in particolare, l'art. 9 della predetta legge, in base al quale gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato ed al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, sono autorizzati ad aggiornare, nei limiti dei miglioramenti percentuali risultanti per i dipendenti statali dalla applicazione dell'art. 1 della legge stessa, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 ottobre 1948, derivanti dall'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, del proprio personale, non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado e di categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la deliberazione n. 62, adottata il 5 luglio 1951 dal commissario dell'Istituto di medicina sociale, concernente l'estensione, dal 1° novembre 1948, nei limiti percentuali e con le norme e le condizioni all'uopo stabiliti dalla suindicata legge n. 149 del 1949, al personale del predetto Ente, dei miglioramenti economici concessi con la medesima legge ai dipendenti statali di grado e di categoria a cui tale personale è stato parificato;

Stante che nei confronti del personale dell'Ente di che trattasi, è stata determinata, con decreto in data 12 aprile 1951, emanato dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la parificazione gerarchica di cui al disposto dell'art. 14 del suindicato decreto n. 722 del 1945;

Atteso che con deliberazione n. 56, adottata dall'Ente in data 15 giugno 1951, sono stati estesi al personale dell'Ente stesso i miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, n. 1262;

Stante che l'Ente non è a totale carico dello Stato e che, giusta quanto dichiarato nella suindicata deliberazione, è in condizione di fronteggiare, anche in avvenire, con le ordinarie disponibilità del proprio bilancio, l'onere inerente alla estensione dei miglioramenti economici di cui alla deliberazione medesima;

Atteso che la deliberazione di cui trattasi deve essere, a norma della citata legge n. 149 del 1949, assoggettata alla approvazione del Ministro che esercita la vigilanza e la tutela sull'Ente, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, mediante il quale l'Ente è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

E' approvata la deliberazione n. 62, adottata il 5 luglio 1951, dal commissario dell'Istituto di medicina sociale intesa ad estendere dal 1° novembre 1948, nei limiti percentuali e previa l'osservanza delle norme e delle condizioni all'uopo stabiliti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149, al personale del predetto Ente i miglioramenti economici concessi con la legge medesima ai dipendenti statali di grado o di categoria cui tale personale è stato parificato.

Con i miglioramenti economici di cui al precedente comma devono essere assorbiti quelli corrisposti, posteriormente all'attuazione del citato decreto n. 778 del 1947, a titolo di incremento degli emolumenti in atto o comunque, di nuovi assegni, e devono essere ricuperati, previo conguaglio e trattenuta in unica soluzione dell'eventuale eccedenza, gli acconti frattanto concessi, al personale medesimo, a titolo di anticipazione dei miglioramenti economici consentiti dalla legge 149 del 1949.

Roma, addì 19 gennaio 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

(1613)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1952.

Valore da attribuire al cotone contenuto nei manufatti esportati nel primo semestre dell'anno 1952.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;

Ritenuto che il valore medio del cotone importato dall'estero nel secondo semestre dell'anno 1951 è risultato di lire 728 per ogni chilogrammo di cotone greggio e di lire 90 per ogni chilogrammo di cotone rigenerato;

Decreta:

Ai fini della restituzione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273, il valore da attribuire al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1952 ed indicato in peso nelle bollette di esportazione, è stabilito come appresso:

cotone greggio . . . . L. 728 per kg.
cotone rigenerato . » 90 » »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1952
Registro Finanze n. 8, foglio n. 271

(1791)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1952.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sequestro della Società anonima Arturo Junghans, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Arturo Junghans, con sede in Venezia, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi e nominato sequestratario il dott. Vito Berardi;

Vista la deliberazione adottata in data 24 luglio 1951 dal Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia in merito alla restituzione della Società;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca del suddetto provvedimento di sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1951, n. 491, sulla cessazione dello stato di guerra tra l'Italia e la Germania;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 14 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Arturo Junghans, con sede in Venezia.

Il sequestratario, dott. Vito Berardi, cesserà dalle sue funzioni con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci, da lui espressamente convocata, dei normali amministratori della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1773)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1952.

Autorizzazione alla Banca popolare di Castel di Sangro (L'Aquila) ad effettuare operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Castel di Sangro, Ateleta e Scontrone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Castel di Sangro (L'Aquila);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Castel di Sangro (L'Aquila) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Castel di Sangro, Ateleta e Scontrone operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta « La Mandria », sita nell'ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 novembre 1947, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la tenuta « La Mandria » sita nell'ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa;

Riconosciuto che la tenuta predetta ha notevole interesse pubblico perchè nel suo insieme costituisce uno dei rari esempi che compongono un caratteristico aspetto di valore artistico tradizionale, e quindi dovrà rimanere integra come trovasi al presente in tutte le sue parti ivi compresa la cinta muraria di protezione;

Decreta.

La tenuta «La Mandria», sita nel territorio dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero, e La Cassa indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Torino, per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 marzo 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale n. 9.

(*Omissis*).

.. La Commissione delibera all'unanimità che la tenuta detta «La Mandria» di proprietà del marchese Giacomo Medici del Vascello racchiusa entro la cinta murata, sia dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1147, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, approvato con decreto Ministeriale in data 25 ottobre 1950, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 8 febbraio 1952;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 6 e 13 dello statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, sono modificati nel modo seguente:

Art. 6. — «La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati in conformità delle norme legislative vigenti.

Gli altri consiglieri sono nominati:

a) tre dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena in ragione di uno per ciascuna delle sue tre sezioni;

b) due dall'Amministrazione comunale di Modena;

c) uno dall'Amministrazione provinciale di Modena;

d) uno dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia».

Art. 13. — «Il Comitato da costituirsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza prevista nel primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione del Comitato».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.

Sostituzione del liquidatore della disciolta Carovana dei facchini della dogana di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1952, col quale è stata sciolta e posta in liquidazione la Carovana dei facchini della dogana di Genova, ed è stato nominato liquidatore della stessa il dott. La Rosa Salvatore, ricevitore capo della dogana;

Considerato che il dott. La Rosa Salvatore dalla data del 1° marzo 1952 è stato sostituito nelle funzioni di ricevitore capo della dogana dal dott. Matricardi Agostino;

Determina:

Il dott. Matricardi Agostino, ricevitore capo della dogana di Genova, è incaricato della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini della dogana medesima, in sostituzione del dott. La Rosa Salvatore.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il Ministro: VANONI

(1714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 317 del 10 aprile 1952, riguardante i medicinali e materiali sanitari E.N.D.I.M.E.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 317 del 10 aprile 1952, ha fissato come appresso i prezzi, comprensivi della imposta generale sull'entrata, per la cessione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e agli Enti sanitari pubblici, dei medicinali e dei materiali sanitari d'importazione, gestiti dall'E.N.D.I.M.E.A., da distribuire a scopo assistenziale:

I. — MERCI E.R.P.
(importate dagli Stati Uniti d'America)

71. XI lotto di « Diidrostreptomicina »:
fiala da 1 gr. . . . . . L. 320
fiala da 5 gr. . . . » 1.380

72. III lotto di « estratto di fegato »:
1) fiala da 10 cc., 2 U.S.P. per cc., per fiala » 407
2) fiala da 10 cc., 5 U.S.P. per cc., per fiala » 627
3) fiala da 10 cc., 10 U.S.P. per cc., per fiala » 1.159
Per le cessioni al consumo, aumento di L. 15.

73. I lotto di « Dieldrin » (composto 497):
alla libbra » 2.367

74. I lotto di « Terramicina »;
1) flacone da 16 capsule da mgr. 250, per flacone » 3.404
2) flacone da 16 capsule di mgr. 250, per flacone » 20.350

75. « Spruzzatori per liquidi insetticidi » completi di compressori ed altri accessori, cadauno » 558.546

76. « Dispositivi di refrigerazione per coppe da Terapia XP T2 Gemp. Co. », cadauno » 473.400

77. Il prezzo dell'Insulina in fiale, preparata con insulina in cristalli di provenienza E.R.P., distribuita dall'E.N.D.I.M.E.A. a mezzo dei medici provinciali, fissato in L. 475, (i.g.e. esclusa) per la fiala da 10 cc. da 400 U.I., al n. 61, della circolare n. 286 del 30 giugno 1951, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 7 luglio 1951, viene ridotto a » 457

78. Aureomicina del II e III lotto:
Il prezzo dei n. 5650 flaconi di grammi 4 (attualmente esistenti) contenenti 16 capsule da gr. 0,25 cadauna, viene stabilito, per flacone in . » 4.462

II. — MERCI IMPORTATE SUI CONTI VALUTARI

16. XI lotto di « Diidrostreptomicina »:
fiala da 1 gr. . . . . L. 320

(1792)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Antonio Vernarelli di Armando, nato a Pescara il 20 novembre 1916 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1727)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa reduci « Iuventus » con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1952, la Società cooperativa reduci « Iuventus », con sede in Napoli, costituita con rogito 5 novembre 1945 per notaio Triola, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1599)

Scioglimento della Società cooperativa « Reduci marina mercantile Colombo », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1952, la Società cooperativa « Reduci marina mercantile Colombo », con sede in Napoli, costituita con atto 12 luglio 1946 per notaio Felice Piccinini, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1597)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo ed abbigliamento « Speranzella », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1952, la Società cooperativa di consumo ed abbigliamento « Speranzella », con sede in Napoli, costituita con atto 27 novembre 1945 per notaio Francesco Rossi di Napoli, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1598)

Scioglimento della Società cooperativa reduci fra muratori ed affini, con sede in Urbino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1952, la Società cooperativa reduci fra muratori ed affini, con sede in Urbino, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina di un liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1622)

Scioglimento della Società cooperativa di emigrazione « Industriale Abruzzo », con sede in Giulianova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 marzo 1952, la Società cooperativa di emigrazione « Industriale Abruzzo », con sede in Giulianova, costituita con atto 18 maggio 1950, per notaio Toti, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Arduino Reggimenti.

(1621)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Mater Grazia », con sede in Alezio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1952, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Mater Grazia », con sede in Alezio, costituita nel dicembre 1946, con atto del notaio Motta, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(1619)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « La Polesina Camerini », con sede in Porto Tolle.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1952, i poteri conferiti al geometra sig. Luigi Sartorello, commissario della cooperativa agricola « La Polesina Camerini », con sede in Porto Tolle, sono stati prorogati al 30 settembre 1952.

(1623)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Famiglia A.C.L.I. », con sede in Vallemosso e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1952, è stato sciolto, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Famiglia A.C.L.I. », con sede in Vallemosso, costituita con atto in data 19 giugno 1948 con atto del notaio Telesforo Casale di Biella ed è stato nominato commissario l'avv. Renzo Barazzotto.

(1726)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	636 —
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	636 —
» Milano	624,91	636 —
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	636,50
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,91	636,75

Media dei titoli del 16 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67 —
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	65,75
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	72,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % 1936	91,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 636,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12 50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	636 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	636 —
» Milano	624,91	636 —
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	636,50
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,91	636,40

Media dei titoli del 17 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,025
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	65,75
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	72,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,525

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 636,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 3 aprile 1952, concernente l'approvazione del regolamento del prestito obbligazionario « I.R.I. Sider » di lire 23 miliardi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 5 aprile 1952, n. 82, all'ottavo rigo del n. 1) Serie e titoli, ove è detto:

« . n. 1150 titoli.. » leggasi: « . n. 11.150 titoli.. ».

(1799)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno facente parte del deposito dell'ex Lunetta Casaralta, sito nel comune di Bologna.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 8 del 17 dicembre 1951 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno di mq. 5896, facente parte del deposito dell'ex Lunetta Casaralta, sito nel comune di Bologna.

(1776)

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno dell'ex Lunetta Casaralta in comune di Bologna.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale del 20 ottobre 1951, n. 1, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato l'appezzamento di terreno dell'ex Lunetta Casaralta nel comune di Bologna di mq. 10.172 confinante a sud con la nuova via Mascarella e ad ovest con la restante parte della proprietà demaniale.

(1744)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Al secondo alinea del n. 12 dell'art. 1 del decreto Ministeriale 3 aprile 1952, concernente la determinazione delle caratteristiche tecniche alle quali dovrà rispondere il sistema italiano di televisione in bianco e nero a 625 linee, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 1952, ove è detto:

« *d'onda portante fissa indipendente dai chiari..* »

leggasi

« ... *d'onda portante fissa indipendentemente dai chiari..* ».

(1798)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sistema di pagamento a forfait per i versamenti che le ditte della filatura della seta debbono effettuare in base all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed all'art. 5 della legge 13 marzo 1951, n. 187.

Con decreto Ministeriale, emanato in data 15 dicembre 1951 dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1952, registro n. 6, foglio n. 313, è stato regolato il sistema di pagamento a forfait, previsto per i versamenti che le ditte della filatura della seta debbono effettuare in base all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed all'art. 5 della legge 13 marzo 1951, n. 187.

(1793)

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito nel comune di Cancello Arnone (Caserta).

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1952, n. 161, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, sito in comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), riportato in catasto alla partita n. 43, foglio n. 28, particella n. 3.

(1775)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico — Sezione ragioneria e fisico-matematica — e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di trentuno anni, oppure di trentatre anni se provvisti di diploma di laurea.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1 e 2 coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera a) si cumula con quella di cui alla b) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n 64;

c) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, in virtù della legge 10 ottobre 1950, n. 843; per le vedove dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 650; per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, in virtù della legge 1º ottobre 1951, n. 1140; nonchè per le vedove dei caduti per servizio, in virtù della legge 15 luglio 1950, n. 539;

d) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 233, non si superi il 45º anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche d'autorità, ma che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle Intendenze di finanza, oppure per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Le domande stesse dovranno contenere, oltre al cognome, nome e paternità dei candidati, anche la precisa indicazione del domicilio, del recapito, della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, e le altre autorità all'estero che hanno ricevuto le domande, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione, che dovrà risultare dal bollo a data appostovi dalle dette autorità.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da lire 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta da bollo da lire 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da lire 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da lire 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario vidimata dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata, a sua volta, dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da lire 32, debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da lire 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da lire 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da lire 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare, munita di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da lire 24 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da lire 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparanti ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da lire 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da lire 32 se autenticata da notaio.

Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo o salariati permanenti dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da lire 40. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da lire 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e dell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno provare la loro qualità mediante un certificato, rilasciato in bollo da lire 24, dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Analogo certificato rilasciato al nome del padre o congiunto, dovrà essere prodotto dai figli dei mutilati o invalidi per servizio o dai congiunti dei caduti per servizio, previsti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato in carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nell'art. 3, lettera c), dimostreranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che siano impiegati di ruolo o salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9, e 10 ed al penultimo comma dell'art. 5.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o dalle Intendenze di finanza o dalle autorità di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi depositato il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal Provveditore agli studi.

I candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè aggiornati a data recente.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglie numerose, agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine ovvero profughi dell'Africa Italiana, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra o orfani dei caduti per servizio, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 1° novembre 1947, n. 815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375 e 15 luglio 1950, n. 539, nonchè nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a volontario competono le normali indennità di trasferimento per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Quelli che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1952
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 261. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME PER CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;
3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 10 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1788)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a trentasette posti di ufficiale aggiunto in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, col quale fu indetto un concorso per esami a trentasette posti di ufficiale aggiunto in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici);

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1950, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice, modificata col decreto Ministeriale 12 maggio 1951;

Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasette posti di ufficiale aggiunto in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici), indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950:

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto prova orale	Voto complessivo
1. Orofino Giuseppe	8,250	8,250	16,500
2. Miraglia Alfredo	7,500	8,500	16,000
3. Alfano Francesco	7,750	8,000	15,750
4. Angelici Corrado, invalido di guerra	7,625	7,600	15,225
5. Grimaldi Lucio	7,375	7,750	15,125
6. Nardella Giovanni	7,375	7,700	15,075
7. Scognamiglio Mario	7,875	7,150	15,025
8. Montisanti Antonino	7,000	8,000	15,000
9. Romano Salvatore	7,375	7,600	14,975
10. Scuderi Salvatore	7,625	7,300	14,925
11. Giacobone Ottavio	7,125	7,750	14,875
12. Ferlito Enrico	7,750	7,100	14,850
13. Schianchi Ermanno	7,375	7,450	14,825
14. Piccioni Silvio	7,000	7,750	14,750
15. De Angelis Floriano	7,000	7,700	14,700
16. De Nardis Elio	7,625	7,050	14,675
17. Chiantera Domenico, combattente	7,125	7,500	11,625
18. Cannarella Gaetano	7,000	7,600	14,600
19. Pellicanò Fortunato	7,625	6,900	14,525
20. Germolè Antonino	7,250	7,250	14,500
21. Porfido Vito	7,250	7,200	14,450
22 Sferrella Fernando	7,125	7,300	14,425
23. Lippolis Domenico, combattente	7,000	7,400	14,400
24. Giuffrida Salvatore	7,125	7,250	14,375
25. Delle Grazie Nicola	7,250	7,100	14,350
26. Di Leonardo Alessio	7,000	7,300	14,300
27. Calamea Vincenzo	7,000	7,275	14,275
28. Donadio Teodoro	7,000	7,250	14,250
29. Ineguale Pietro	7,000	7,200	14,200
30. Cocivera Carmelo, combattente	7,175	7,000	14,175
31. Leogrande Martino	7,250	6,910	14,160
32. Colonna Nicola	7,000	7,150	14,150
33. Fanale Giuseppe	7,000	7,140	14,140
34. Manto Andrea	7,125	7,000	14,125
35. Cappannari Ivano	7,000	7,100	14,100
36. Colagrossi Elio	7,000	7,050	14,050
37. Tommasetti Eugenio	7,000	7,000	14,000
38. Bellantone Antonino	7,000	6,900	13,900
39. Rutigliano Luminoso	7,750	6,100	13,850
40. Daniele Giovanni	7,375	6,000	13,375
41. De Angelis Giuseppe	7,000	6,250	13,250
42. Fumi Emilio	7,125	6,000	13,125
43. Russo Enrico	7,000	6,050	13,050
44. Bisceglia Mario	7,000	6,025	13,025
45. Tedesco Adolfo	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Orofino Giuseppe
2) Miraglia Alfredo
3) Alfano Francesco
4) Angelici Corrado
5) Grimaldi Lucio
6) Nardella Giovanni
7) Scognamiglio Mario
8) Montisanti Antonino
9) Romano Salvatore
10) Scuderi Salvatore
11) Giacobone Ottavio
12) Ferlito Enrico
13) Schianchi Ermanno
14) Piccioni Silvio
15) De Angelis Floriano
16) De Nardis Elio
17) Chiantera Domenico
18) Cannarella Gaetano
19) Pellicanò Fortunato
20) Germolè Antonino
21) Porfido Vito
22) Sferrella Fernando
23) Lippolis Domenico
24) Giuffrida Salvatore
25) Delle Grazie Nicola
26) Di Leonardo Alessio
27) Calamea Vincenzo
28) Donadio Teodoro
29) Ineguale Pietro
30) Cocivera Carmelo
31) Leogrande Martino
32) Colonna Nicola
33) Fanale Giuseppe
34) Manto Andrea
35) Cappannari Ivano
36) Colagrossi Elio
37) Tommasetti Eugenio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso di cui sopra nell'ordine appresso indicato:

1) Bellantone Antonino
2) Rutigliano Luminoso
3) Daniele Giovanni
4) De Angelis Giuseppe
5) Fumi Emilio
6) Russo Enrico
7) Bisceglia Mario
8) Tedesco Adolfo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1952
Registro Finanze n. 9, foglio n. 41. — LESEN

(1543)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 400, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1313, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra,

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1943, n 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 68015/12106, in data 20 dicembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali dell'Esercito:

in servizio permanente e nella riserva, aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello o colonnello di tutte le armi e servizi, che non abbiano, alla data del presente decreto, superato l'età di 58 anni.

Possono partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, anche gli ufficiali dell'Esercito che abbiano già prestato servizio in qualità di facenti funzioni di commissario di leva presso le Commissioni temporanee di leva e che abbiano superato il limite di età stabilito dal presente articolo, purchè alla data del presente bando di concorso non abbiano superato il 60° anno di età.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali) presentandola non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Comando che custodisce i documenti matricolari dell'ufficiale se non si trovano in servizio, o, se in servizio, al Comando del Corpo o Ente al quale sono in forza.

Per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, il detto termine di presentazione delle domande è di sessanta giorni.

La data di presentazione dovrà essere attestata da esplicita dichiarazione scritta dal comandante del Corpo o Ente o dal capo dell'Ufficio che riceve la domanda.

Le domande dei concorrenti che prestano servizio in Somalia, dovranno essere anch'esse redatte su carta da bollo da L. 32. Se la località in cui trovasi il concorrente fosse sprovvista di valori bollati, i Comandi gerarchici provvederanno a mettere in regola col bollo, mediante apposizione di marche la domanda stessa nonchè i documenti prodotti dai concorrenti a norma del successivo art. 3, previa richiesta degli importi agli interessati e annulleranno, con la data, le marche stesse. Ove non sia possibile neppure tale regolarizzazione i Comandi di cui sopra uniranno alla domanda l'importo del bollo per il quale verrà, poi, provveduto dal Ministero.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare: il grado, l'arma od il servizio, la esatta posizione militare (in servizio permanente, nella riserva, richiamato o trattenuto od in congedo), il cognome, il nome, la parternità, la data ed il luogo di nascita nonchè il preciso recapito

Nella domanda dovrà pure essere precisato se e quale servizio il concorrente abbia eventualmente prestato come facente funzioni di commissario di leva presso gli uffici di leva e le commissioni temporanee di leva od in materia affine al servizio della leva, e, in caso affermativo, in quale data ed in quale luogo.

Dovranno nella domanda essere elencati i documenti allegati alla domanda stessa, nella quale dovrà essere pure contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande con i relativi documenti dovranno essere inoltrate al Ministero al più presto e comunque non oltre venti giorni dalla data di presentazione, per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimeranno esplicito parere sulle attitudini del concorrente a disimpegnare le funzioni di commissario di leva.

Per gli ufficiali in servizio quali facenti funzioni di commissario di leva, il parere di cui sopra sarà espresso dal comandante della zona militare o della fanteria o dal comandante territoriale.

I concorrenti residenti in territorio non metropolitano potranno produrre detti documenti non oltre cinque giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione giudicatrice, esame che avrà luogo non prima del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine sopra fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a ben disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Gli ufficiali che non prestano servizio dovranno produrre un certificato di idoneità fisica, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un ufficiale medico in s.p. nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente dei servizi sanitari di un Ente delle dette Forze armate.

La firma del medico deve essere autenticata dall'autorità delle Forze armate da cui egli dipende.

Gli enti cui le domande vengono presentate dovranno corredarle della copia dello stato di servizio militare degli interessati.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Ministro può negare, con decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice, che sarà formata da tre membri compreso il presidente e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in sessantesimi.

Per essere riconosciuti idonei, occorre che i candidati riportino una valutazione non inferiore a trentasei sessantesimi.

All'inizio dei lavori la Commissione stabilirà la ripartizione dei sessanta punti fra i diversi titoli (precedenti di servizio, specie in materia di leva, benemerenze belliche, titoli di studio ed eventuali pubblicazioni).

Art. 7.

La Commissione formerà la graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi e successive modificazioni.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, e nel termine per la presentazione di essa, allegare, oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

Gli ufficiali vincitori del concorso, provenienti dal servizio permanente, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli della riserva.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro per la difesa dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici.

Gli ufficiali del servizio permanente, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Gli ufficiali in servizio permanente conservano, con la nomina a commissario di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo.

Agli stessi spettano pertanto i medesimi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozioni, ad ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa Arma o Servizio sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. I predetti aumenti di stipendio sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

Gli ufficiali aventi il grado di colonnello, nominati commissari di leva, non possono beneficiare, per promozione al grado di generale conseguita nella posizione di congedo, di assegni superiori a quelli del grado di colonnello da essi rivestito all'atto della nomina all'impiego civile, nè fruire degli assegni relativi al grado di generale di brigata in conseguenza di promozione al grado superiore del colonnello del servizio permanente della stessa Arma o Servizio che abbia uguale o minore anzianità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1952
Registro Esercito n. 15, *foglio n.* 178. — TEMPESTA

(1728)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.